



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 99 del 29 novembre 2011, integrato e modificato con delibera n. 4/2013, delibera n. 46/2019, delibera n. 23/2021)



Comune di Sorrento
Città Metropolitana di Napoli

REGOLAMENTO SU IMPOSTA DI SOGGIORNO

Indice

<i>Art.1 – Oggetto del regolamento -----</i>	<i>3</i>
<i>Art.2 – Istituzione dell'imposta e destinazione del gettito -----</i>	<i>3</i>
<i>Art.3 – Presupposto dell'imposta-----</i>	<i>3</i>
<i>Art.4 – Definizione di struttura ricettiva -----</i>	<i>3</i>
<i>Art.5 – Soggetto attivo -----</i>	<i>3</i>
<i>Art.6 – Soggetto passivo -----</i>	<i>3</i>
<i>Art.7 – Misura dell'imposta-----</i>	<i>4</i>
<i>Art.8 – Esenzioni -----</i>	<i>4</i>
<i>Art.9 – Versamenti -----</i>	<i>4</i>
<i>Art.10 – Dichiarazione ed altri obblighi dei gestori delle strutture ricettive -----</i>	<i>5</i>
<i>Art.11 – Poteri istruttori ed accertamento -----</i>	<i>5</i>
<i>Art.12 – Sanzioni ed interessi -----</i>	<i>6</i>
<i>Art.13 – Riscossione coattiva -----</i>	<i>7</i>
<i>Art.14 – Rimborsi-----</i>	<i>7</i>
<i>Art.15 – Contenzioso-----</i>	<i>7</i>



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

Art.1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Sorrento nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e delle disposizioni contenute dall'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dell'art. 4, comma 5 ter, del D.L. n. 50 del 24.04.2017 convertito con Legge n. 96 del 21.06.2017 e del D. L. n. 34 del 19.05.2020 convertito con L. n. 77 del 17.07.2020.

Art.2 – Istituzione dell'imposta e destinazione del gettito

A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita l'imposta di soggiorno nel Comune di Sorrento. Il gettito dell'imposta è destinato al finanziamento degli interventi in materia di turismo e promozione della città, di manutenzione della città, di fruizione e di recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, nelle misure risultanti dal bilancio di previsione del Comune relativo al medesimo anno di riferimento dell'imposta.

Art.3 – Presupposto d'imposta

Il presupposto dell'imposta è il pernottamento, nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 ottobre di ciascun anno solare, presso le strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Sorrento, fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva.

Art.4 – Definizione di struttura ricettiva

Tra le strutture ricettive sono comprese:

- a. le strutture alberghiere;
- b. i campeggi;
- c. le strutture extra alberghiere per ospitalità collettiva;
- d. le strutture extra alberghiere con caratteristiche di civile abitazione;
- e. i residence;
- f. gli agriturismo.
- g. Immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'art. 4 del D.L. 24/04/2017 (per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione ad uso abitativo non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e di pulizia locali; stipulati da persone fisiche, fuori dall'esercizio di attività di impresa, ovvero gestori di portali di servizi telematici che mettono in contatto la domanda con l'offerta).

Art.5 – Soggetto attivo

Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Sorrento.

Art.6 – Soggetto passivo

Il soggetto passivo è colui che pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 4 del presente regolamento.

Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto ed integrale riversamento della stessa al Comune di Sorrento.

Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1ter, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

L'imposta può essere assolta anche dai soggetti che gestiscono piattaforme on line cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive così come individuate all'art.4 del regolamento.

Art.7 – Misura dell'imposta

La misura dell'imposta è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del Bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.

La misura dell'imposta è graduata in funzione del tipo di struttura ricettiva nonché dei servizi che questa offre al soggiornante e comunque entro la misura massima stabilita dalla legge;

Art.8 – Esenzioni

Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- a. i soggetti iscritti nell'anagrafe dei residenti del Comune di Sorrento;
- b. i soggetti che alla data di inizio del pernottamento non hanno compiuto i diciotto anni di età;
- c. gli autisti di pullman turistici che prestano la propria attività a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
- d. le guide e gli accompagnatori che prestano la propria attività a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
- e. i soggetti ospitati dal Comune di Sorrento in strutture ricettive per ragioni di lavoro e/o ufficio.

Le esenzioni di cui sopra sono subordinate alla presentazione, da parte dei soggetti interessati al gestore della struttura ricettiva, di apposita documentazione comprovante il diritto all'esenzione.

Art.9 – Versamento

Il soggetto passivo, a termine di ciascun soggiorno, versa l'imposta dovuta al gestore della struttura ricettiva presso la quale ha pernottato, il quale rilascia quietanza dell'importo riscosso.

Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Sorrento. È consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari,

Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.

Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme dovute al Comune a titolo d'imposta di soggiorno, entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento in una delle seguenti modalità:

- a) mediante bollettino postale o bonifico bancario;
- b) con procedura informatica predisposta dal Comune e messa a disposizione dei gestori delle strutture ricettive;
- c) mediante versamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria comunale e le agenzie di credito convenzionate.
- d) mediante versamento presso pubblici esercizi abilitati a PagoPA;

L'Amministrazione si riserva la facoltà di stabilire ulteriori modalità di pagamento per agevolare l'adempimento dei contribuenti.

Il versamento dovrà contenere la causale "Imposta di Soggiorno e il mese di riferimento";



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

Art.10 – Dichiarazione ed altri obblighi dei gestori delle strutture ricettive

I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio Comunale, in concomitanza con l'inizio dell'attività devono obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione delle proprie strutture nel portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune, compilando tutti i dati richiesti. I gestori sono tenuti alla registrazione delle proprie strutture rispettando le modalità di accesso al portale dell'imposta di soggiorno che potranno evolvere verso modalità di autenticazione più sicure quali il sistema di identità digitale SPID, la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e la Carta di Identità Elettronica (CIE).

I gestori delle strutture ricettive di cui al precedente art. 4 sono tenuti ad informare, in appositi spazi e sui propri siti informatici, gli ospiti delle modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno.

I gestori delle strutture ricettive di cui al precedente art. 4 comunicano mensilmente al Comune di Sorrento il numero dei soggetti che hanno pernottato presso le proprie strutture nel corso del mese, con indicazione di quelli esenti ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento, dell'imposta dovuta, di quella riscossa e degli estremi del riversamento al Comune, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del calcolo dell'imposta nonché i dati anagrafici dei soggetti che, seppur dovuta, non hanno versato l'imposta.

La comunicazione, se prodotta in modalità cartacea, deve essere trasmessa unitamente all'attestazione del riversamento all'ufficio protocollo dell'Ente entro il giorno sedici del mese successivo a quello di riferimento. In caso di utilizzo di applicativi telematici messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, l'inserimento degli ospiti e degli estremi del riversamento mensile da parte del gestore assolve all'obbligo della comunicazione mensile.

I gestori hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute di versamento, e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Il gestore della struttura ricettiva è responsabile della presentazione della dichiarazione annuale prevista dall'articolo 4, comma 1 ter, del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.

Per i soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi definite dall'art. 4 del D.L. n. 50/2017 (ossia portali telematici e attività di intermediazione immobiliare), le modalità operative di cui ai commi precedenti potranno essere definite con atto convenzionale, anche in deroga al presente regolamento.

Art.11 – Poteri istruttori ed accertamento

Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 e 168 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo nonché di recupero dell'imposta evasa, i soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, sono obbligati a esibire all'Ente impositore, in qualsiasi momento e a semplice richiesta scritta:

- a) la documentazione, anche in formato elettronico, comprovante le presenze nella struttura ricettiva;
- b) ogni altra documentazione che il Comune ritenga utile allo scopo.



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

Il Comune può disporre ispezioni amministrative, anche a mezzo della Polizia Municipale, al fine di accedere alla documentazione conservata presso le singole strutture/unità immobiliari e/o presso i soggetti che esercitano attività d'intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici;

Il Comune può chiedere, anche a fini di controllo e monitoraggio, ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, i dati, in forma anonima, risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i..

Il Comune in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta provvede al recupero dell'imposta dovuta e non versata ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento, mediante avviso di accertamento recante la liquidazione dell'imposta dovuta, delle relative sanzioni e degli interessi, da notificarsi a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguito il pagamento dell'imposta.

L'avviso di accertamento esecutivo, munito di formula esecutiva e intimazione di pagamento, specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento.

La notificazione dell'avviso di accertamento può essere effettuata, oltre che con le regole previste dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero dai messi notificatori comunali, incaricati ai sensi dell'articolo 1, comma 158 e seguenti, della legge n. 296 del 2006.

Art.12 – Sanzioni ed interessi

Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, di cui all'articolo 10 prevista dall'articolo 4, comma 1ter, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'importo dovuto.

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'Imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'Art. 13 del D. Lgs n. 471 del 1997.

Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D. Lgs 472 del 1997.

Si applica inoltre la sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui al presente regolamento, ai sensi dell'Art. 7 bis del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 nei seguenti casi:

- a) omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva;
- b) mancata esibizione della documentazione indicata all'art. 11;



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

L'irrogazione delle sanzioni per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione non esonera dal versamento dell'imposta evasa.

Ai procedimenti d'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981.

Art.13 – Riscossione coattiva

Ai fini della riscossione coattiva degli importi non versati, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 163, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La modalità per la riscossione coattiva è quella vigente per i tributi comunali.

Art.14 – Rimborsi

Nel caso di versamento in misura superiore rispetto a quella dovuta, l'importo non dovuto è recuperato mediante compensazione con i versamenti da effettuarsi alle successive scadenze, previa autorizzazione del servizio Tributi, entro il termine di cinque anni dal pagamento indebito ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La compensazione deve essere riportata nella dichiarazione prevista all'art. 10 del presente regolamento.

In caso di mancata compensazione, il rimborso può essere richiesto al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento indebito ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Sulle somma da rimborsare si conteggiano gli interessi nella stessa misura prevista dal comma 3 dell'art. 12 del presente regolamento.

In ogni caso, non si fa luogo a rimborso per importi pari o inferiore ad euro quindici.

Art.15 – Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.

Per le controversie concernenti le sanzioni amministrative irrogate ai gestori ai sensi della Legge n. 689/1981, il ricorso può esser proposto al Giudice di Pace territorialmente competente.